675

www.freenewsonline.it

*i dossier*

www.freefoundation.com

# INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (Quesito 6)

17 ottobre 2013

a cura di Renato Brunetta

# INDICE




- I referendum per una "giustizia giusta"
- Separazione delle carriere dei magistrati (quesito 6)
- Separazione delle carriere, basta con i para-giudici. Il caso italiano
- Il sistema accusatorio
- Il sistema inquisitorio
- L'importanza della separazione delle carriere nel sistema accusatorio
- Argomenti pro separazione
- Argomenti contro separazione: perché sono fallaci
- Disamina europea
- Conclusioni

# I REFERENDUM PER UNA "GIUSTIZIA GIUSTA"



- Lungo la strada aperta dal Capo dello Stato con il suo messaggio alle Camere, il Popolo della Libertà intende intraprendere una **vigorosa campagna parlamentare**, che avrà il suo perno nella proposta di **6 indagini conoscitive** sui **6 quesiti referendari sulla giustizia** promossi dai radicali e per i quali il PdL ha dato un **contributo decisivo** nella raccolta delle firme;
- Le indagini conoscitive dovranno **incardinarsi** nelle commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento, al fine di consentire agli elettori di votare sulla base di **conoscenze certe** e **condivise.**

# I REFERENDUM PER UNA "GIUSTIZIA GIUSTA"



- I **6 quesiti** presentati dal Comitato Giustizia Giusta trattano **5 temi** principali:
  1) responsabilità civile dei magistrati (**Quesito 1** e **Quesito 2**);
  2) disposizioni in materia di incarichi extragiudiziali (**Quesito 3**);
  3) eliminazione della custodia cautelare (**Quesito 4**);
  4) abolizione dell'ergastolo (**Quesito 5**);
  5) separazione delle carriere dei magistrati (**Quesito 6**).

# I REFERENDUM PER UNA "GIUSTIZIA GIUSTA"



- Il Parlamento oggi ha davanti a sé una **grande occasione**. Se legifera sul **tema giustizia** (**carceri-amnistia-indulto; testo dei "saggi"; procedura d'infrazione europea sulla responsabilità civile dei magistrati; 6 quesiti referendari**), conseguirà un **grande risultato**, e darà la dimostrazione della **vitalità dell'istituzione;**
- Se invece le Camere, grazie al lavoro di **insabbiamento orchestrato** dalla ***longa manus*** di Magistratura democratica, e cioè dalla sinistra con l'appendice dei "grillini", si dimostrerà **impotente**, a questo punto la risposta più democratica sarà il **referendum**. Che avrà acquistato ancora **maggior valore** come strumento di direzione legislativa, vista l'inerzia di un Parlamento **egemonizzato** oggi da **sinistra** e **para-sinistra**.

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (QUESITO 6)



## QUESITO 6

Volete voi che siano abrogati:

- il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni, recante "***Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150***", limitatamente a: – articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: "***il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti***".

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (QUESITO 6)



- articolo 13, comma 3, limitatamente alle parole: "***all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto all'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e' disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere favorevole del consiglio giudiziario.***

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (QUESITO 6)



***Per tale giudizio di idoneità' il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio delle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima".***

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (QUESITO 6)



- articolo 13, commi 4 che recita "***4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto di mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamenti di funzioni.***

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (QUESITO 6)



*Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; comma 5 che recita “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio e’ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche”.*

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (QUESITO 6)



*comma 6 che recita "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa".*

- *il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", e successive modificazioni, limitatamente a: articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: "salvo che salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura?"*

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Senza voler ripercorrere la storia istituzionale italiana (facendo, quindi, riferimento dapprima al sistema monarchico-liberale, poi a quello fascista e infine a quello repubblicano), in relazione al tema della separazione delle carriere s'è registrata in Italia una **significativa tendenza a non impedire passaggi tra magistratura giudicante e requirente.**

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Basta semplicemente riprendere l'art. 190, comma 2, legge di ordinamento giudiziario, nella formulazione ex art. 29, D.PR. 449/1988, prima degli interventi legislativi intervenuti a partire dal 2005, che poneva come **condizione per il passaggio** dalla funzione requirente a quella giudicante la "***sussistenza di attitudini alla nuova funzione***".

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Ancor prima, nella **versione originaria** del 1941, l'art. 190, quinto comma, rendeva i passaggi difficoltosi, stabilendo che: "*durante la permanenza nel medesimo grado, il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti è consentito* ***soltanto per ragioni di salute debitamente accertate o, in via eccezionale, per gravi e giustificati motivi****; ed il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti è ammesso soltanto a favore di chi ha* ***speciali attitudini alle funzioni di pubblico ministero***".

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Questa tendenza si combina, inoltre, all'assimilazione delle 2 categorie sotto un **unico sistema di garanzie** costituzioni, chiaramente nel periodo repubblicano, anche in riferimento anche ai meccanismi di **promozione** e di **attribuzione delle funzioni;**
- Non v'è dubbio che fin dall'Assemblea Costituente in Italia veniva affermato il principio secondo cui nella **competenza del CSM** (Consiglio Superiore della Magistratura) rientravano tanto i **magistrati giudicanti** che quelli **requirenti.**

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Si configurava, dunque, una **continua osmosi** tra le posizioni dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero, sia per quanto attiene alla **collocazione nel sistema giudiziario** - ed è opportuno menzionare l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 29 aprile n. 96/1975 (in Giur. Cost., 1975, 836 segg.) - che nel **concetto di giurisdizione** al quale fa riferimento l'art. 102 Cost.

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Deve intendersi compresa non solo l'**attività decisoria**, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'**attività di esercizio dell'azione penale**, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l'art. 112 appunto, attribuisce al Pubblico Minisero.

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- E nell'esplicazione di tale potestà d'iniziativa, rientrano tutte le **attività di natura istruttoria** che il P.M. svolge, perché necessarie alla acquisizione di elementi utili per porsi in grado di **esercitare l'azione penale;**
- Tali attività - proprio in quanto costituiscono **esercizio di giurisdizione** (in senso lato) da parte di un organo che è, comunque, un Magistrato - risultano **pienamente compatibili** con il sistema delineato dalla Costituzione.

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Il P.M. (anche se **non investito del potere decisorio** onde non **può qualificarsi giudice** in senso stretto) è, comunque, anch'egli un Magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a 107) nel titolo IV de "La Magistratura" e financo nella sez. I de "Ordinamento giurisdizionale".

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Egli è collocato in **posizione di istituzionale indipendenza** rispetto ad ogni altro potere e non fa valere gli interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo ai fini di giustizia che, come da sentenza riportata, è caratterizzato dall'unicità di organizzazione ispirata ad una **concezione autoritaria della giustizia penale** che si sintetizza in un'**unitaria configurazione del magistrato**, quale che sia la funzione a cui questi è adibito (sia che eserciti funzione d'accusa o di decisione).

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- Interminabili, infatti, furono le polemiche contestuali alla **riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005-2006**, che si poneva come **obiettivo** precipuo quello di **rendere difficoltosi e isolati i passaggi dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, e viceversa;**
- Ad esempio consentiva il passaggio solo **entro il terzo anno di esercizio dall'attribuzione delle prime funzioni** e, in seguito, solo **attraverso la partecipazione ad un nuovo concorso**.

# SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, BASTA CON I PARA-GIUDICI. IL CASO ITALIANO



- La riforma successivamente varata dalle Camere, ossia quella del 2007, si poneva in continuità con quella del 2005-2006, consentendo il **passaggio da una funzione all'altra per non più di quattro volte nel corso della carriera**, ponendo chiaramente specifiche limitazioni a questo passaggio ex art. 13, comma 3, D. Lgs. 160/2006;
- Diverse le condizioni limitative del passaggio di funzione sancite dalla riforma, quali ad esempio **lo svolgimento, da parte del magistrato, di almeno 5 anni di servizio nella funzione di provenienza** o l'aver frequentato un **corso di qualificazione professionale.**

# IL SISTEMA ACCUSATORIO



- Ma che **cosa vuol dire la separazione delle carriere dei magistrati** e in che modo può condizionare l'esito di un processo? Per capirlo bisogna **considerare le differenze** tra i **2 sistemi processuali** penali fondamentali, quello accusatorio e quello inquisitorio.
- **Nel sistema accusatorio il giudice è puro e la sua neutralità assoluta.** Si esprime in base alle risultanze di una procedura in cui le parti – l'accusato assistito dal suo difensore e l'accusatore, ovvero il pubblico ministero – concorrono, ciascuno dalla sua parte, a introdurre le questioni di fatto e le prove. **Tutte le più grandi democrazie hanno visto il prevalere netto di questo sistema.**

# IL SISTEMA INQUISITORIO



- **Nel sistema inquisitorio cambia invece il ruolo del pubblico ministero, che pur essendo distinto dal giudice ne condivide alcuni compiti e obiettivi:** avvia d'ufficio il processo e collabora con il giudice all'introduzione e all'esame delle prove nel processo penale, con ciò creando un dislivello piuttosto pronunciato tra l'accusa e la difesa;
- **In un sistema processuale inquisitorio, il giudice che istruisce il processo, il PM, e il giudice che pronuncia la sentenza lavorano in stretto contatto e soprattutto con lo stesso obiettivo, scoprire la verità.** In un sistema processuale inquisitorio, quindi, non ha senso alcuno definire separate strutture organizzative per la magistratura requirente (i PM) e la magistratura giudicante (i giudici).

# L'IMPORTANZA DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE NEL SISTEMA ACCUSATORIO



- In un sistema processuale accusatorio, invece, il problema della separazione organizzativa tra la struttura della magistratura requirente, a cui fanno capo il PM, e la struttura della magistratura giudicante, cui fa capo il giudice, si pone con forza;
- Ovviamente, **dato che il PM e il giudice hanno funzioni chiaramente separate nel processo, non è efficiente che essi debbano essere parte di una medesima struttura organizzativa che ne ordini le carriere.**

# ARGOMENTI PRO SEPARAZIONE



- **Argomenti pro la separazione.**
  1) La separazione dei giudici dai PM porta al perfezionamento dei vantaggi del processo accusatorio;
  2) La separazione dei giudici dai PM conferisce al giudice quell'imparzialità su cui l'intero sistema giudiziario si basa, in ultima istanza;
  3) La separazione dei giudici dai PM elimina, o almeno limita, quella comunanza di formazione culturale e quella contiguità di rapporti personali tra giudici e PM che possono portare, anche non volontariamente, alla effettiva parzialità del giudice a favore del PM rispetto all'avvocato difensore.

# ARGOMENTI PRO SEPARAZIONE



- Solo attraverso la separazione delle carriere **si attuerebbe finalmente il modello processuale del Giusto Processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione** ("*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale*") oltre che dall'articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ("*Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta*").

# ARGOMENTI PRO SEPARAZIONE



- È quindi un diritto **costituzionalmente previsto** per il cittadino quello di essere giudicato, come avviene in tutte le democrazie occidentali, da un **giudice terzo, obiettivo** ed **imparziale** cioè un giudice " ***super partes***", senza che alcuna riserva, anche solo mentale, possa essere ascritta al suo operato;
- Soltanto la separazione delle carriere consente di realizzare un'**effettiva terzietà dell'organo giudicante** - vale a dire, la sua equidistanza dalle parti e la parità sul piano processuale dell'accusa e della difesa - offrendo al cittadino un processo effettivamente giusto.

# ARGOMENTI PRO SEPARAZIONE



- Non è un caso, quindi, che il **Consiglio d'Europa** abbia espressamente invitato gli Stati membri ad agire «*affinché lo status giuridico, la competenza ed il ruolo procedurale dei Pubblici ministeri siano stabiliti dalla legge in modo tale che* ***non vi possano essere dubbi fondati sull'indipendenza e l'imparzialità dei giudici***», evidenziando lo stretto rapporto tra il ruolo del pubblico ministero nell'ordinamento penale e l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici (raccomandazione REC (2000)19, adottata dal Comitato dei Ministri il 6 ottobre 2000, paragrafo 17).

# ARGOMENTI CONTRO SEPARAZIONE: PERCHÉ SONO FALLACI



- **Argomenti contro la separazione.**
  1) La separazione dei giudici dai PM tende a **limitare la "cultura della giurisdizione" dei PM**, inducendo comportamenti più direttamente volti all'accusa rispetto che non alla scoperta della verità, fine ultimo del processo;
  2) La separazione dei giudici dai PM tende a comportare una **limitazione della indipendenza** del PM da poteri altri rispetto alla magistratura, in particolar modo dal potere esecutivo.

# ARGOMENTI CONTRO SEPARAZIONE: PERCHÉ SONO FALLACI



3) La separazione dei giudici dai PM elimina, o almeno **limita**, quelle importanti **occasioni di crescita professionale** che si devono all'avere esercitato diverse funzioni, in particolare la funzione requirente e quella giudicante, all'interno dell'amministrazione della giustizia.

# ARGOMENTI CONTRO SEPARAZIONE: PERCHÉ SONO FALLACI



- L'**argomento 1)** contro la separazione è basato su una **premessa logicamente errata**: e cioè che l'**obiettivo della scoperta della verità nel corso del processo sia raggiunto più facilmente se una delle tre parti del processo ha come obiettivo la scoperta della verità stessa invece che non l'accusa dell'imputato;**
- La fase di raccolta e di esame delle informazioni (le prove nel processo) è più efficiente qualora gli obiettivi del difensore e del PM siano contrapposti, mentre l'imparzialità del giudizio è garantita dalla funzione del giudice. É fuori di dubbio quindi che **l'argomento 1) contro la separazione sia fallace perché confonde meccanismi decisionali semplici con meccanismi di interazione strategica.**

# ARGOMENTI CONTRO SEPARAZIONE: PERCHÉ SONO FALLACI



- L'**argomento 2) contro la separazione è importante,** ma non c'è nessuna ragione logica per cui un nuovo ordinamento, che preveda la separazione della struttura organizzativa dei giudici e dei PM, non possa (e debba, infatti) **garantire l'indipendenza del PM** definendo chiaramente per legge i vincoli formali ai quali sia sottoposta la sua attività di istruzione del processo e i suoi obiettivi durante il processo;
- **Indipendenza** e **obiettivi chiari**, quindi. **Ma come garantire la fondamentale indipendenza del PM?** Il sistema più semplice è **attraverso la costituzione di un organo di autogoverno cui sia affidata la carriera dei PM.**

# ARGOMENTI CONTRO SEPARAZIONE: PERCHÉ SONO FALLACI



- L'**argomento 3)** contro la separazione pare di minore importanza, ma è certamente condivisibile. Oggi in Italia, si toglie in principio al PM ogni potere su quale reato perseguire, attraverso la **obbligatorietà dell'azione penale;**
- Inoltre, **si elimina ogni relazione tra la qualità della sua azione e la sua carriera,** attraverso una esplicita politica di avanzamento di grado e di incremento salariale esclusivamente per anzianità. **Lo stesso per il giudice**. Questo sistema di incentivi funziona nel senso di **garantire una certa indipendenza dei magistrati,** ma **non funziona in varie altre dimensioni,** contribuendo al fallimento dell'amministrazione della giustizia;
- Potrà fare invece la differenza una **chiara definizione degli obiettivi e degli incentivi di carriera.**

# DISAMINA EUROPEA



- I principi affermati in ambito giudiziario nelle democrazie liberali vengono stabilizzati e, sempre più di frequente, assurgono al rango costituzionale fornendo garanzie d'**indipendenza funzionale** e d'**indipendenza organizzativa,** specialmente per quanto riguarda i giudici;
- A tal proposito meno intense risultano le **garanzie** poste a presidio dell'**indipendenza dei pubblici ministeri** in virtù della loro **funzione di controllo** e di **responsabilità sull'esercizio dell'azione penale** anche quando ne sia prevista l'obbligatorietà (come ad esempio in Germania) **prescindendo,** peraltro, **dalla natura inquisitoria o accusatoria** del processo penale o dall'**inclusione o meno delle procure** all'interno dell'Ordine Giudiziario.

# DISAMINA EUROPEA



- Nel riportare alcune esperienze continentali si eviterà di proporre quelle con **sistemi di Common Law** perché **profondamente diversi rispetto al sistema italiano** che si ricorda essere un sistema di **Civil Law.**

# DISAMINA EUROPEA



- Sul piano organizzativo si ritiene opportuno riportare diverse ipotesi, nelle quali:
  - lo **status** e la **carriera** dei pubblici ministeri sono gestiti dal **potere esecutivo**, come accade in Germania e in Spagna (dove però sembra opportuno operare un ulteriore distinzione dato che **in Germania** status e carriera dei magistrati giudicanti sono fortemente **condizionati** dagli **esecutivi federali**, mentre **in Spagna** è prevista la **garanzia costituzionale** del Consiglio Generale del potere giudiziario;
  - si è previsto un **organo di garanzia costituzionale** anche in relazione al pubblico ministero.

# DISAMINA EUROPEA



- si concretizzava una sostanziale **equiparazione delle garanzie dei giudici e dei pubblici ministeri,** in alcuni casi con la previsione di un **organo collegiale a rilevanza costituzionale** composto sia da giudici che da pubblici ministeri, competenti per gli uni e per gli altri come in Italia, oppure nella predisposizione di **2 diversi Consigli,** riconosciuti costituzionalmente, l'uno per i giudici e l'altro per i p.m. come in Portogallo (per esempio con la revisione costituzionale del 1993 che in Francia ha previsto la divisione in Sezioni del CSM francese, rispettivamente una per la funzione giudicante ed una per la requirente).

# DISAMINA EUROPEA



- Normalmente questi organi collegiali sono a composizione mista, dato che **membri togati sono affiancati da membri "laici" di elezione parlamentare e presidenziale e governativa** (come avviene in Portogallo) e **talvolta** sono **espressione dell'avvocatura e della magistratura amministrativa,** come in Francia.

# CONCLUSIONI



- Per **rendere pienamente effettivo l'art. 111 della Costituzione** sul giusto processo, i radicali propongono di **eliminare il passaggio dalla "carriera" requirente a quella giudicante,** anche se sarebbe più corretto riferirsi alla funzione;
- La separazione delle carriere è da ritenersi **prodromica** alla miglior definizione di uno dei principi cardine del **"giusto processo"**, ossia la **terzietà del giudice** ergo l'**imparzialità della decisione.**